



## STU Reggiane Spa

Conoscenza, Innovazione, Creatività, Memoria

Società per la Trasformazione Urbana in Reggio Emilia

piazza Camillo Prampolini 1 - 42121 Reggio Emilia RE - [stureggiane@legalmail.it](mailto:stureggiane@legalmail.it)

Numero REA: RE 302139 - Codice Fiscale e Partita IVA 02662420351



Reggio Emilia  
città  
delle persone

**ATTIVITÀ CONVENZIONATA DI SUPPORTO ALLA STAZIONE  
APPALTANTE DA PARTE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA**

piazza Camillo Prampolini 1 - 42121 Reggio Emilia RE - <http://www.comune.re.it/gare> -  
tel. 0522 456367 - telefax 0522 456037

### **GARA**

mediante procedura aperta, ai sensi degli articoli 3 comma 1 lettera sss), 30 e 60 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per l'aggiudicazione dell'appalto pubblico di lavori, come definito dall'articolo 3 comma 1 lettera II) d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, avente ad oggetto la realizzazione del progetto denominato "riapertura viale Ramazzini nell'ambito del progetto delle connessioni tra area ex Officine Reggiane, CIM e centro storico (PRU Reggiane)" quale componente del "*Parco dell'Innovazione, della Conoscenza e della Creatività*" all'interno del Comparto di Riqualficazione Urbana "*PRU\_IP - 1a*" dell'"*Ambito Centro Inter Modale (CIM) e ex Officine Reggiane*" in Reggio nell'Emilia.

CIG 7633354AFC CUP J89J14000860008

## CHIARIMENTO 1

*Sono pervenute a questa stazione appaltante la richiesta che di seguito si riportano integralmente, facendo seguire le relative riposte.*

### Quesito 1

*Siamo con la presente per sottoporvi il presente quesito in merito alla gara in oggetto: essendo in possesso della prevalente categoria OG3, la categoria OG10 e la categoria OG12 possono essere interamente subappaltate ad impresa qualificata oppure occorre fare la terna? e per quanto riguarda l'iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali di cui al DM 3 Giugno 2014 n. 120 e all'articolo 212 del D.Lgs 3 Aprile 2006 n.152 l'iscrizione deve possederla l'impresa partecipante alla gara oppure la ditta in possesso dell'OG12?*

### Risposta al quesito 1

*L'articolo I.9 comma 9.1 e 9.2 del Disciplinare di Gara recita: “il subappalto è disciplinato dall'articolo 105 del Codice e dalle norme da questo richiamate. Il subappalto, alle condizioni di cui all'articolo 105 del Codice nonché di cui al D.M. 10 novembre 2016 n. 248, è consentito per la totalità delle prestazioni, delle lavorazioni, delle opere generali e delle opere specializzate previste dagli atti di gara, nel limite, generale e insuperabile, previsto dall'articolo 105 comma 2 del Codice, della quota del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del contratto d'appalto, fermi restando i limiti ulteriori previsti dal medesimo articolo 105 e dal richiamato D.M. 248/2016”.*

*In particolare, la categoria OG12 prevede fasi di deposito temporaneo del rifiuto e successivo invio ad impianti di trattamento/smaltimento autorizzati, attività che rientrano tra quelle di cui all'articolo 1 comma 53 lettere a) e b) della legge 190/2012 (ovvero: “trasporto di materiali a discarica per conto di terzi”; “trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi”). Conseguentemente, è consentito il subappalto della totalità delle attività in categoria OG 12, ma con l'obbligo di indicare nominativamente la terna, proprio per la natura delle predette lavorazioni e il disposto dell'articolo 105 comma 6 del Codice. L'iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali di cui al DM 3 Giugno 2014 n. 120 e all'articolo 212 del D.Lgs 3 Aprile 2006 n.152 può, di conseguenza*

*essere posseduto dall'operatore economico subappaltatore indicato nella terna in fase di gara.*

*Si precisa che il fatto che una categoria scorporabile sia subappaltabile non implica che la*

*qualificazione non sia obbligatoria. La categoria OG12 è a qualificazione obbligatoria e presenta la peculiarità che per essa non è possibile avvalimento.*

## **Quesito 2**

*In riferimento alla gara indicata in oggetto, la scrivente intende formulare il seguente quesito: In caso di ATI è obbligatorio da parte della mandante, in possesso della categoria OG12, l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per tutte le categorie e classi indicate nel disciplinare di gara?*

### **Risposta al quesito 2**

*Certamente l'iscrizione all'Albo Nazionale dei gestori Ambientali deve essere conforme a tutte le categorie e classi indicate nel disciplinare di gara. Per il resto si rimanda alla risposta precedente per quanto attiene il subappalto delle lavorazioni in categoria OG12 e il divieto di avvalimento.*

## **Quesito 3**

*“Con riferimento alla scheda A-04 dei requisiti di minimi di offerta tecnica, la scrivente impresa è a richiedere trasmissione degli elaborati progettuali delle strutture metalliche di sostegno di tipo 1 e tipo 2, utilizzati dalla Stazione Appaltante in Piazzale Europa, e richiesti a miglioria anche per Viale Ramazzini. La conoscenza delle dimensioni geometriche di tali elementi, infatti, non ricavabili con precisione dalla immagine prodotta in scheda A-04 o direttamente in sito, consentirà alla scrivente la elaborazione di un progetto illuminotecnico coerente.”*

### **Risposta al quesito 3**

*La presente fase di gara è funzionale alla acquisizione di offerta tecnica rispondente ai requisiti di cui al comma 2.4 dell'articolo III.2 del Disciplinare di*

*Gara. Per la formulazione dell'offerta si reputano sufficienti gli elementi indicati nella Scheda Tecnica.*

#### **Quesito 4**

*“Con la presente per chiedere se possibile partecipare alla gara di cui all’oggetto mediante ATI di tipo verticale con una ditta in possesso di OG12 e categoria 9 in classe D ed altra ditta in possesso di Categorie 4 e 5 in classe D ma non in possesso di SOA. Tengo a precisare che le ditte con ragione sociale differente, sono di un unico gruppo (di cui il medesimo amministratore unico, pertanto riconducibili ad unico gruppo).”*

#### **Risposta al quesito 4**

*Si richiama la recente Delibera n 753 del 5 settembre 2018 di ANAC, ove si ricorda: "per poter affermare l'obbligatorietà dell'attestazione di qualificazione e ritenere legittimi eventuali provvedimenti di esclusione, occorre avere riguardo all'importo dei lavori, nel senso che solo se i lavori oggetto di affidamento sono di importo superiore a 150.000 euro l'attestazione in capo all'esecutore è condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria." Nel caso di specie l'importo dei lavori in categoria OG12 è superiore a euro 150.000,00, per cui è necessario che l'Operatore Economico sia nel possesso di SOA per categoria OG12. Ciò posto, nulla vieta che, assolto da parte dell'Operatore Economico il requisito del possesso della SOA in classifica I, per lo svolgimento dell'attività di raccolta e trasporto nell'ambito delle lavorazioni OG12, l'operatore economico medesimo costituisca un RTI orizzontale al quale partecipino altri operatori economici privi di SOA ma iscritti all'Albo dei Gestori per le categorie e classi previste dal comma 1.5 dell'articolo I1 del disciplinare di Gara (e ferma restando la possibilità di costituire un RTI mista nel caso di raggruppamento con altri operatori per la esecuzione di altre categorie di lavorazioni)*

Reggio nell'Emilia, li 29.10.2018

STU Reggiane s.p.a.  
Il Consigliere Delegato  
(Luca Torri)